

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 43

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 ottobre 2017, n. 37/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 294 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 dicembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 47.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione Veneto si appresta a riconoscere la legittimità della posizione debitoria verso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) Gestione ex I.N.P.D.A.P. riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, prevista dall'art. 73, comma 1, lettera e), D.Lgs. 118/2011. Trattasi di oneri accessori relativi agli anni 2011 e 2012 e riferiti all'immobile sito in Rovigo, Viale Regina Margherita angolo Via della Pace, 1/D, di proprietà dell'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. e condotto in locazione dalla Regione del Veneto.

Attualmente la Regione del Veneto conduce in regime di occupazione post-contrattuale il suddetto immobile poiché il contratto di locazione, sottoscritto il 10.07.1998, è stato disdetto il 16.02.2006 dall'I.N.P.D.A.P. a decorrere dal 01.03.2008. La Regione, in risposta alla disdetta così comunicata, ha espresso in più occasioni l'intenzione di addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto, procedendo, nel frattempo e sino ad oggi, al rituale pagamento dell'indennità di occupazione senza che alcuna obiezione o contestazione circa il titolo del pagamento sia stato mai mosso da parte dell'ente proprietario.

Nel corso dell'anno 2013 è stata data comunicazione all'I.N.P.S., Gestione ex I.N.P.D.A.P., del rilascio dei locali ubicati ai piani 4°, 5° e 6° del complesso occupato dagli uffici regionali e sono stati sottoscritti i relativi verbali di riconsegna, con contestuale riduzione dell'indennità di occupazione sino ad allora corrisposta. Detta consegna di spazi si è ritenuta necessaria a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali periferiche e della razionalizzazione degli spazi utilizzati in locazione passiva da parte della Regione. La Regione ha mantenuto lo spazio del piano interrato (archivio e n. 19 garage) dell'edificio in Rovigo, Viale della Pace, 1/d.

Relativamente agli oneri accessori, l'art. 5 del contratto di locazione, attualmente in essere per volontà delle parti, prevede espressamente per le spese accessorie la trasmissione di “preventivi e relative ripartizioni salvo conguagli attivi o passivi emergenti dai consuntivi al termine di ciascun servizio, corredati da documentazione giustificativa”.

Per gli oneri accessori antecedenti al 2011, la Regione ha provveduto al regolare pagamento, previa acquisizione di consuntivi e della relativa documentazione giustificativa ai sensi degli artt. 9 e 10, L. 398/1978.

Per quanto riguarda gli oneri accessori relativi agli anni 2011 e 2012, l'I.N.P.S., Gestione ex I.N.P.D.A.P., ha inviato con cinque anni di ritardo il consuntivo e le relative ripartizioni su base millesimale, per un importo totale di euro 76.802,45 per l'anno 2011 e di euro 69.934,90 per l'anno 2012, comunicando che i documenti giustificativi di spesa, costituiti dalle fatture relative ai due periodi sopra riportati, sono stati resi disponibili dall'ufficio I.N.P.S. competente con la precisazione che, trattandosi di occupazione post contrattuale, il diritto alla ripetizione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Verificata la correttezza degli importi, è necessario assumere l'impegno di spesa e liquidare gli oneri accessori riferiti agli anni 2011 e 2012, a favore dell'I.N.P.S., dell'importo complessivo di euro 146.737,35.

Per quanto riguarda gli oneri accessori relativi agli anni dal 2013 al 2016, l'I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. ha provveduto a comunicare i dati nel corso del 2017, ma non si è ancora pervenuti ad un'esatta quantificazione delle somme a carico della Regione in quanto è necessario ripartire gli oneri in base a criteri di riparto che tengano in considerazione i rilasci parziali, da parte degli uffici regionali, dei locali ubicati ai piani 4°, 5° e 6°, avvenuti nel 2013.

La Prima Commissione, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 110 del 5 dicembre 2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il PDL 294 titola “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalla spesa per gli oneri accessori per la conduzione di immobile sito in Rovigo di proprietà dell’istituto nazionale previdenza sociale (INPS) gestione EX Indap per gli anni 2011 e 2012” e deriva dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Si tratta di oneri accessori - spese condominiali relativi all’uso dell’immobile sito in Rovigo, viale Regina Margherita, angolo via della Pace, n. 1/13, degli anni 2011 e 2012 pari ad euro 76.802, 45 per il 2011 e 69.934,90 per l’anno 2012 a favore dell’INPS per un valore finale di euro 146.737,35.

Generalmente nei contratti di locazione si prevedono delle regole per le spese condominiale e dalle citata relazione si legge che “per le spese accessorie la trasmissione di preventivi e relative ripartizioni salvo congruagli attivi e passivi emergenti dai consuntivi al termine di ciascun esercizio, corredati da documentazione giustificativa”.

Per gli anni 2011 e 2012 l’Inps ha “inviato i dati consuntivi con cinque anni di ritardo”.

È indubbio che l’obbligo a pagare sorge quando il creditore comunica il relativo importo secondo i termini contrattuali. In caso di ritardo non è imputabile al debitore alcun onere di ritardato pagamento o altro.

Dal punto di vista degli obblighi di contabilizzazione pubblica, però, pare evidente che in presenza di un contratto ripetitivo e sottoscritto fin dal 1998, fosse noto l’obbligo di prevedere delle somme a titolo di “spese accessorie”. In pendenza delle dovute comunicazioni Inps la Regione avrebbe a nostro giudizio stanziare annualmente delle somme utilizzando valutazioni derivanti da quanto pagato per gli anni precedenti con eventuali rettifiche dovute ai maggiori o minori spazi occupati.

In questo contesto non si ritiene si possa invocare il citato art. 73 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 118/2011 in quanto la fattispecie di spesa era contrattualmente dovuta e preventivabile con ragionevole approssimazione anche in pendenza dell’obbligo civilistico di Inps di comunicare le spese preventivamente. I tempi del pagare (obbligo civilistico) sono diversi dai tempi ed obblighi di impegnare la spesa presunta e contrattualmente definita per natura.

Nel caso specifico, inoltre, si rileva che sussistono ulteriori probabili pendenze di debiti fuori bilancio relativi ad oneri accessori per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 a favore dell’INPS per i quali non siamo a conoscenza di una precisa quantificazione delle somme a carico della Regione. A questo elemento si uniscono ulteriori situazioni ereditate per le quali ad oggi non siamo ancora in possesso di un quadro in merito ai debiti fuori bilancio. Non si tratta quindi di non volersi assumere responsabilità necessarie alla funzionalità della macchina regionale, ma di una impossibilità dettata da una non piena chiarezza generale e in merito alla coerenza del D.Lgs. 118/2011.”.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione acquisti, AA.GG. e patrimonio